

# Trovarisposte

## I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Marco Tucci

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Anna Maria Cantamesse  
Valentina Massarelli

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Nuovo processo tributario più spazio alla mediazione

**Riforma in vigore da quest'anno.** L'obiettivo è cambiare il rapporto con il contribuente, attraverso sentenze più rapide e maggiori tutele



Più spazio alla mediazione e alla conciliazione con la nuova riforma del processo tributario entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno

### MARCO CONTI

La riforma del processo tributario entrata in vigore quest'anno si prefigge l'obiettivo di cambiare il rapporto spesso non troppo idilliaco tra il fisco e i contribuenti.

Vanno in tale direzione le estensioni applicate alla conciliazione e alla mediazione, all'arrivo delle sentenze in tempi rapidi, e alle maggiori tutele date in generale ai contribuenti. Molte quindi le novità introdotte dal decreto legislativo 156/2015 per mettere quanto meno sullo stesso piano i cittadini davanti ad un contenzioso con il fisco, e rendere nello stesso tempo più efficiente il processo tributario.

Nel caso della conciliazione giudiziale, ad esempio, si può ora ricorrere anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.

Per quanto concerne invece la mediazione, viene estesa a tutti i ricorsi fino a 20mila euro,

prescindere che le controversie riguardino l'Agenzia delle Entrate, le Dogane, Equitalia o altri enti. Uniformandosi con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche la giustizia tributaria rafforza la tutela cautelare, che riguarda ora tutta la fase processuale.

Si innalza anche il valore del contendere per il quale il contribuente si può difendere personalmente, senza ricorrere quindi a un difensore abilitato, passando dai vecchi 2.582,28 euro agli attuali 3mila euro. Anche la categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica viene estesa.

Spazio infatti anche ai dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.

A decorrere dal 1 giugno diventeranno immediatamente esecutive le sentenze non defi-

### La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

nitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, e le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti: pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

Le somme dovute al contribuente dovranno essere versate entro e non oltre 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla prestazione della garanzia.

È opportuno concludere con l'importante novità riguardante il giudizio di ottemperanza (strumento utilizzato per il recupero dei crediti, vantati in particolare dalle imprese, nei confronti della Pubblica amministrazione), che è stato previsto dalle nuove normative quale unico strumento per l'esecuzione delle sentenze tributarie, siano esse definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all'ordinaria procedura esecutiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

#### RISPOSTA N.607

## Le rate mancanti nelle detrazioni su ristrutturazione

*Ho acquistato l'anno scorso un appartamento, recentemente ristrutturato da parte del privato che me lo ha ceduto. Posso richiedere le detrazioni relative alla ristrutturazione per le rate mancanti non godute dal venditore?*

— LETTERA FIRMATA

Poiché la detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione di immobili ad uso abitativo si trasmette alla parte acquirente, a seguito di atto traslativo della proprietà, salvo diverso accordo tra le parti da esplicitare nell'atto stesso, lei avrà diritto a godere, dal 2015, della quota di un decimo delle spese stesse, in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi. Il diritto ad usufruire delle quote residue di tali detrazioni si trasmette, per previsione di legge, non solo nel caso di cessione dell'intero immobile, ma anche nell'ipotesi in cui l'acquirente diventi proprietario esclusivo dello stesso per effetto di una cessione pro-quota, come nel caso di un comproprietario di un immobile per metà che acquisti l'altra metà. Se invece espressamente pattuito nell'atto, in deroga alla previsione di legge, la detrazione delle quote residue permane in capo al soggetto cedente.

#### RISPOSTA N.608

## Comodato d'uso per concessione a titolo gratuito?

*Ho concesso in uso gratuito a mia figlia un immobile, di mia proprietà, che lo utilizza come abitazione principale. Devo stipulare un contratto di comodato d'uso e registrarlo come i contratti di affitto?*

— LETTERA FIRMATA

Oggetto del contratto comodato è l'utilizzo in forma gratuita; con tale contratto

una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto (articolo 1803 e seguenti del codice civile). Il contratto di comodato può essere in forma verbale o scritta. Il contratto verbale di comodato non è soggetto all'obbligo della registrazione, salvo se enunciato in altri atti. Invece, il contratto di comodato di beni immobili in forma scritta è soggetto a registrazione in termine fisso (venti giorni), con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (attualmente pari a 200 euro, codice tributo 109T, da versare con modello F23). Si segnala inoltre che la legge di stabilità 2016, al fine di poter ridurre al 50% l'Imu e la Tasi dovuta dal proprietario dell'immobile concesso in comodato, richiede espressamente la redazione del contratto in forma scritta e la sua registrazione. L'agevolazione in oggetto spetta a condizione che l'immobile concesso in comodato sia l'unico altro immobile detenuto dal comodante in Italia.

#### RISPOSTA N.609

## Si può detrarre con il cambio di residenza?

*Ho acquistato nel 2015 la prima casa di abitazione finanziando l'acquisto con un mutuo. Cinque mesi dopo averla acquistata ho deciso di ristrutturarla. Ho quindi richiesto il trasferimento della residenza dopo 12 mesi dall'acquisto: posso comunque detrarre gli interessi passivi?*

— LETTERA FIRMATA

La detrazione di interessi passivi e oneri accessori, derivanti da un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, spetta, dal 2001, anche nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione; tale condizione (ristrutturazione e inagibilità temporanea del bene ai fini abitativi) deve essere comprovata dalle autorizzazioni connesse (concessione edilizia o altro equivalente). L'agevolazione fiscale spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a propria dimora abituale e, in ogni caso, entro due anni dall'acquisto.



Notaio

RISPOSTA N.610

Quell'antenna sul tetto e quei veti incrociati

In una palazzina di quattro appartamenti (due piani) ne ho una a piano terra, tre sono dello stesso proprietario. Volevo cambiare l'antenna (spese mie) non mi è stato concesso, anche se l'antennista era abilitato e assicurato. Sei mesi fa il mio inquilino, con il consiglio dei tecnici, ha installato sul tetto internet, passando sul muro dell'altro proprietario. Ora, lui si è accorto del filo e impone che si tolga immediatamente tutto perché fatto senza chiedere a lui. Per fare questo, i tecnici debbono tornare sul tetto e lui non vuole, perché è senza protezione (fatto 40 anni fa). Per favore, mi dica se io non ho nessun diritto, avendo la proprietà solo di un appartamento e lui può fare quello che vuole avendone tre? Lui va nei guai se i tecnici abilitati cadono dal tetto?

... LETTERA FIRMATA

Ciascun comproprietario ha il diritto individuale di installare impianti per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, rispettando l'estetica dell'edificio e l'altrui proprietà. Se necessario, inoltre, il comproprietario non può impedire il passaggio di fili anche sulla sua proprietà individuale, purché non subisca danni. La manutenzione dell'antenna comune compete a tutti i comproprietari. I tecnici devono operare in condizioni di sicurezza; risponde anche il committente che abbia consentito l'intervento violando le norme di sicurezza.

RISPOSTA N.611

Corrente da pagare per un cancello automatico

Un cancello automatico serve due villette a schiera

TROVA INCENTIVI

Sicurezza urbana, dalla Regione oltre 8 milioni e mezzo di euro

Sono 8.663.000 gli euro complessivi che la Regione mette a disposizione di comuni, Unioni di comuni e comunità montane per la realizzazione di Progetti in materia di sicurezza urbana. Gli interessati devono però affrettarsi, perché il termine per la presentazione delle domande (esclusivamente on line tramite l'applicativo SiAge Sistema Agevolazioni (www.siage.regione.lombardia.it) scade alle 16 del prossimo 8 febbraio.

I cofinanziamenti sono destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza (lotto A) e all'acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, nonché rinnovo e incremento del parco auto-veicoli (lotto B).

Per entrambi i lotti saranno prioritariamente cofinanziati i progetti presentati dai Comuni derivanti dalla fusione di due o più comuni contigui, dagli enti contermini e associati per la funzione di polizia locale, e dagli Enti associati per la funzione

di polizia locale. Nel caso del lotto A lo stanziamento regionale prevede 5.063.000 euro, suddivisi tra enti associati (3.563.000 euro), ed enti singoli (1.500.000 di euro). Per il lotto B sono invece a disposizione 3.600.000 euro, ripartiti tra Enti associati (2.600.000 euro), ed enti singoli (un milione di euro). Il cofinanziamento regionale, sia per gli enti associati sia per quelli singoli, sarà pari all'80% del costo del progetto validato, fino a un massimo di 80 mila euro per enti associati, 50 mila euro per enti singoli con più di 30 mila abitanti, e 30 mila euro per enti singoli con meno di 30 mila abitanti. Nel caso di presentazione di più progetti per ciascun lotto, sarà escluso dalla valutazione quello presentato dall'Ente singolo, a favore di quello presentato in forma associata. Informazioni nella sezione bandi del sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) o contattando Antonella Rosati (tel. 02.67654102) e Cristiano Dell'Acqua (tel. 02.67654842). **M. C.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



uguali. La mia è disabitata ed io vado due volte al giorno; Nell'altra vive una famiglia con due auto che usano sempre. Devo pagare l'elettricità e le spese di manutenzione come loro o altro?

... LETTERA FIRMATA

Nel caso di specie il cancello costituisce una parte comune delle due villette e, pertanto, sono applicabili le norme del codice civile in tema di comunione, le quali stabiliscono che «ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza» (art. 1104 c.c.). La misura della partecipazione, sia ai vantaggi che ai pesi, della cosa comune è proporzionale alla quota di proprietà, a prescindere dall'utilizzo che in concreto il comproprietario ne faccia.

Ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Resta ferma la responsabilità a carico esclusivo di chi lo danneggia.

RISPOSTA N.612

Il testamento per un non vedente Ci sono differenze?

Volevo chiedere come funziona il testamento olografo per una persona non vedente? Può essere aiutata? Quali sono i limiti?

... LETTERA FIRMATA

L'art. 602 del codice civile detta i caratteri essenziali del testamento olografo stabilendo che lo stesso debba essere «scritto per

intero, datato e sottoscritto di mano del testatore». Questi requisiti sono stabiliti ai fini della validità del testamento, per garantire che lo stesso provenga effettivamente dall'interessato e corrisponda alla sua volontà, senza interferenze o condizionamenti provenienti da terzi. Pertanto rischia di essere impugnato un testamento olografo redatto con l'aiuto o l'assistenza di un'altra persona. L'alternativa possibile è il testamento pubblico ricevuto da un notaio: il soggetto, alla presenza di due testimoni, espone oralmente le proprie volontà al notaio, il quale provvede a riportarle per iscritto in un atto che resterà depositato presso il notaio stesso. Questo tipo di testamento garantisce l'autenticità delle volontà in esso contenute e la sua provenienza da un determinato soggetto.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.613

Le differenze tra trasferta e distacco in un'azienda

La mia azienda mi ha proposto un periodo di distacco presso una realtà aziendale controllata, che differenza c'è rispetto ad una normale trasferta?

... LETTERA FIRMATA

Spesso i due istituti vengono erroneamente confusi. La Trasferta è un mutamento temporaneo della sede di lavoro, rispondente a specifiche esigenze del datore. Nella trasferta si realizza, infatti, una modifica del luogo in cui il dipendente svolgerà la propria attività, protratta per un periodo di tempo limitato, trascorso il quale il dipendente tornerà a lavorare presso l'originaria sede di lavoro. Occorre mettere in evidenza che tale modificazione temporanea avviene in esecuzione di direttive impartite dal datore di lavoro al quale, durante la trasferta, il dipendente continuerà a rispondere. Il distacco si realizza quando una determinata azienda (distaccante) ha interesse a porre temporaneamente uno o più dei propri lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Nella figura del distacco debbono essere presenti due requisiti essenziali: la temporaneità del distacco e l'interesse del distaccante ad effettuare una determinata attività organizzata e gestita dal distaccatario. Infatti con il distacco cambiano le modalità esecutive dell'obbligazione di lavoro, impegnando il dipendente a porre le proprie energie lavorative a disposizione del terzo, anziché del datore di lavoro originario. Quindi, a fondamento della destinazione di un dipendente presso un terzo vi devono essere valide e solide ragioni come, a titolo d'esempio, il controllo dell'attività del fornitore o di altro soggetto, la collaborazione per la migliore riuscita del prodotto, la piena messa in opera e

addestramento delle maestranze dopo la fornitura di un macchinario o impianto complesso ecc. Si deve trattare di un interesse di tipo "produttivo", legato alle esigenze dell'impresa. L'interesse determina la legittimità e la durata del distacco. Nulla può impedire, in presenza di un reale interesse del datore, di ritenere lecito un distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo o imprenditore (il «distacco infragruppo»). Dal punto di vista pratico, una volta operato il distacco, il potere direttivo si scinde; mentre il datore di lavoro originario (distaccante) resta titolare dell'onere contributivo assicurativo e retributivo del lavoratore, il distaccatario assume su di sé quella parte del potere direttivo che attiene alle concrete modalità di svolgimento della mansione (es. l'ora di inizio dell'attività, l'obbligo di usare strumentazioni o abiti di lavoro, di partecipare a riunioni, di formare il lavoratore sulle norme di sicurezza sul nuovo ambiente).

RISPOSTA N.614

C'è l'obbligo di consegnare i cedolini?

Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti i cedolini paga?

... LETTERA FIRMATA

La risposta è certamente sì. Tutti i datori di lavoro sono obbligati a consegnare ai propri dipendenti, contemporaneamente alla retribuzione, una busta paga (o prospetto paga) riepilogativa di tutti gli emolumenti e delle trattenute effettuate e che sia corrispondente a quanto riportato nel libro unico del lavoro (c.d. LUL). L'art. 1 della L. n. 4/1953 dispone al riguardo che «è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto paga...», il seguente art. 3 precisa poi che il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento di corresponsione della retribuzione, ciò per consentirgli di verificare la corrispondenza tra le voci indicate e la retribuzione percepita. In caso di mancata o ritardata consegna dei prospetti paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni, si applicano al datore di lavoro sanzioni amministrative pecuniarie, i cui importi sono peraltro stati oggetto di recente riforma da parte dell'art. 22 del D.Lgs. 151/2015. Tali sanzioni sono ora quantificate da €150 ad €900 se si tratta di un solo lavoratore, quadruplicate se l'omissione riguarda più di cinque lavoratori ovvero ad un periodo superiore a sei mesi e di otto volte superiori se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o ad un periodo superiore a dodici mesi.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO